



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

* * * * *

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI**

* * * * *

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25/02/1995

Articolo 1
(Costituzione e composizione)

1. Il consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica, con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella in cui il sindaco comunica la composizione della giunta.
2. Le commissioni permanenti, ad eccezione di quella dei capigruppo, che è costituita dai soli capigruppo, sono costituite da consiglieri comunali nominati dal consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al precedente comma o in quella immediatamente successiva.
3. I singoli componenti rappresentano, nell'espressione dei voti, la consistenza numerica dei rispettivi gruppi di appartenenza.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio procede alla sostituzione.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.

Articolo 2
(Presidenza e convocazione delle commissioni)

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il sindaco e gli assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, su convocazione del sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie.
4. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il sindaco rende note le nomine e le designazioni al consiglio comunale, alla giunta, al comitato delle frazioni decentrate, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed agli altri organismi di partecipazione popolare.

5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la date delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione.

6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata, del sindaco, di un assessore o di almeno due componenti della commissione, che non facciano però parte dello stesso gruppo consiliare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco e agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

8. In caso di necessità ed urgenza le formalità di cui al comma precedente possono essere derogate.

Articolo 3

(Individuazione delle commissioni e definizione delle relative competenze)

1. Le commissioni consiliari permanenti sono così costituite per settori di competenza:

- AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: bilancio, finanze, patrimonio, personale, decentramento, rapporti istituzionali.
- PROGRAMMAZIONE E POLITICA DEL TERRITORIO: piano di assetto e di sviluppo del territorio, urbanistica, lavori pubblici, trasporti.
- ATTIVITA' ECONOMICHE E SETTORI PRODUTTIVI: agricoltura, industria, commercio, artigianato, turismo, problemi del lavoro e dell'occupazione.
- POLITICA SOCIALE E CULTURALE: sanità, assistenza, servizi sociali, istituzione, cultura, tempo libero, sport, tutela dell'ambiente.
- CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: programmazione dei lavori del consiglio e delle commissioni consiliari.

Articolo 4

(Funzionamento delle commissioni)

1. La riunione della commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti che, comunque, rappresentino, la maggioranza consiliare.
2. Le sedute della commissione sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Il sindaco, i membri della giunta e del consiglio possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Ciascuna commissione può tuttavia invitare alla seduta, ove se ne ravvisi l'opportunità, funzionari dell'amministrazione comunale, esperti e tecnici accreditati, rappresentanti di organismi democratici o di associazioni sindacali, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi connessi all'oggetto della discussione.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

Articolo 5

(Funzioni delle commissioni)

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio, alle stesse rimessi dal sindaco o rinviati dal consiglio o richiesti dalla commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame della commissione le proposte di deliberazioni consiliari sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*ora art. 49 del decreto*

legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge (quest'ultimo inciso è da intendersi superato dall'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).

3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco, il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla giunta per conoscenza ed al segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli articoli 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*ora articolo 49 del decreto legislativo 267/2000*). Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53 (*ora art. 49 decreto legislativo 267/2000*), la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono, tutti o in parte, contrari, la proposta è restituita dal sindaco alla commissione, che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Articolo 6

(Segreteria delle commissioni: verbale delle sedute, pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal segretario comunale.

2. Per ciascuna riunione il presidente cura la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori della commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti, anche se richiesti, alle posizioni assunte dai componenti della commissione. Sono, inoltre, esclusi riferimenti agli argomenti trattati dalla commissione in sedute non pubbliche. Il comunicato è pubblicato all'albo pretorio ed è inviato al sindaco, alla giunta, ai capigruppo consiliari, al segretario comunale, al comitato delle frazioni decentrate ed agli organismi di partecipazione popolare.